CONCORDATO PREVENTIVO

TRIBUNALE CIVILE DI CAMPOBASSO
Sezione Fallimentare

Proposta di concordato
(ex art. 214, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche)

Il CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CAMPOBASSO E ISERNIA SOC. COOP. A R.L. (nel prosieguo CAI), in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio dell'impresa, con sede legale in Campobasso alla via C. Facchinetti n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di C.C.I.A.A. di Campobasso al n. 15, c.f. e p. iva 00044110708, in persona del Commissario *ad acta,* rag. Giuseppe Cannavina, nato a Ripalimosani (CB) il 16 marzo 1953, a tale carica nominato dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico), di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto n. 214/2005 ***(cfr. documento n. 1),*** rappresentata e difesa dagli avv.ti Amedeo Gagliardi e Sergio Leonardi del foro di Roma ed elettivamente domiciliata, nello studio dell'Avv. Giuseppe Reale, in Campobasso, Piazza V. Emanuele II, n. 44, giusta la speciale procura estesa in calce al presente atto,

PREMESSO CHE:

(a) con decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 12.11.96, pubblicato sulla G.U., n. 267, del 14.11.96, il CAI è stato sottoposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all' Esercizio Provvisorio dell'impresa ***(cfr . doc. n. 2);***

(b) con sentenza n. 1/98, depositata il 16.12.98, il T. O. di Campobasso ha dichiarato l'insolvenza del C.A.I. ***(cfr. doc. n. 4);***

DEPOSITA

la proposta di concordato, ai sensi dell'art. 214 L.F., che si articola come segue.

(A) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

(1) La natura giuridica e la funzione dei Consorzi Agrari

Il Decreto Legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, facendo chiarezza sulla precedente normativa, riconosceva già ai Consorzi Agrari una funzione pubblicistica nell'attuazione della politica agricola nazionale per la contribuzione all'incremento ed al miglioramento delle produzioni e l'assunzione di iniziative di carattere sociale nell'interesse degli agricoltori.

Successive pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 63 del 1969, n. 384 e n. 517 del 1995) hanno ribadito tale funzione pubblicistica, riconoscendo i Consorzi Agrari quali strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo e, pertanto, deputati al conseguimento di finalità nazionali.

La legge di riordino dei Consorzi Agrari del 28 ottobre 1999, n. 410 (confermata con L. n. 233/2008 e L. n. 99/2009), ha recepito le finalità anzidette, assegnando agli stessi *"lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura"* (art. 2, comma 1) e riconoscendo loro la possibilità di *"compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario"* (art. 2, c. II).

La normativa in rassegna ha anche fissato le tappe per il ritorno "in bonis" dei Consorzi Agrari sottoposti a procedura di L.C.A. con autorizzazione all'Esercizio Provvisorio tramite ricorso al concordato previsto dall'art. 214 della Legge Fallimentare del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Legge 410/1999 stabiliva, infatti, che entro 36 mesi dalla sua entrata in vigore (12 novembre 1999) l'Autorità Amministrativa Vigilante poteva revocare l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio dell'impresa concessa ai Consorzi Agrari, salvo che nel frattempo non fosse stata autorizzata la presentazione di domanda di Concordato.

La predetta scadenza è stata più volte prorogata ed, infine, il D.L. "Milleproroghe", convertito in legge, n. 231, del 28.02.2008, ha stabilito il nuovo termine al 31.12.2008, ulteriormente differito al 30.09.2009, giusta Legge 27.02.09, n. 14.

Per cogliere l'importanza del ritorno *"in bonis"* dei Consorzi Agrari, si deve considerare che, ad eccezione di detti enti consortili, nessun altro soggetto - *rebus sic stantibus* - potrebbe effettuare le operazioni sopra richiamate, cagionando così un grave ed irreparabile pregiudizio a tutti gli operatori agricoli (molisani, nella specie) nella ipotesi di scioglimento dell'ente consortile.

Il CAI è l'unico soggetto che ha dimostrato, anche nei momenti di crisi, di essere in grado di dare risposte adeguate alle necessità degli agricoltori molisani, i quali, se venissero privati dei servizi loro offerti, vedrebbero fortemente compromessa e ridimensionata la loro attività. Si pensi, ad esempio, al credito agrario, al servizio dell'ammasso del grano duro ed ai contratti per la

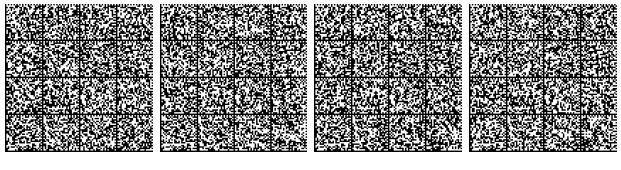

coltura dell'orzo e delle proteoleoginose, che solo i Consorzi Agrari sono in grado di offrire a prezzi estremamente favorevoli, svolgendo una rilevante e determinante azione calmieratrice a favore dei produttori agricoli sia sui prezzi dei mezzi tecnici che sui ricavi delle produzioni agricole.

(2) Cenni storici sul Consorzio Agrario Interprovinciale di Campobasso e Isernia e l'assoggettamento alla procedura di L.C.A. (vedi doc. n. 3)

Nel 1900 (14.12.1900), viene costituito il Consorzio Agrario Molisano con spiccato carattere cooperativistico, espressione dei produttori agricoli locali uniti dal palese intento di razionalizzare le produzioni agricole, le innovazioni agrarie e la meccanizzazione nelle campagne.

Negli anni 30, il Consorzio sviluppa la politica degli ammassi granari per la valorizzazione delle produzioni cerealicole locali e nel 1938 avviene la fusione con il Consorzio Agrario Circondariale Larinense, con un importante aumento del numero dei Soci.

In quegli anni si sviluppano gli ammassi obbligatori del grano, della lana, dei cruscami, del granturco e dell'olio di oliva; già da allora la missione del CAI veniva equiparata sempre più a quella di un organismo funzionalmente pubblico, assumendo la natura giuridica di "Ente morale", sotto la vigilanza dell'allora Ministero dell'Agricoltura.

Con il D.Lgs. 1235 del 1948, il CAI torna ad assumere il carattere di Società Cooperativa con pubbliche funzioni. Nel territorio molisano, diventa leader nell'assistenza tecnica, nella fornitura dei mezzi tecnici e nella raccolta e commercializzazione dei prodotti agricoli locali, includendo anche le attività assicurative della Compagnia F.A.T.A. (di proprietà della Federazione Italia-

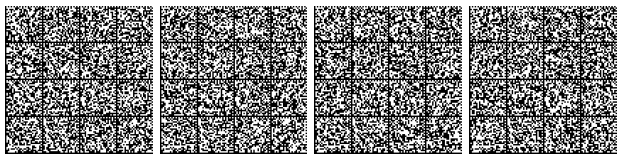

na dei Consorzi Agrari ora appartenente al Gruppo Generali).

Nel 1970, dopo la creazione della seconda provincia, diventa Consorzio Agrario Interprovinciale di Campobasso e Isernia.

Nel 1991, con la cessazione della Federconsorzi, si indebolisce la struttura dei Consorzi Agrari, che devono affrontare da soli, non più sorretti dall'Ente federativo, un periodo di grave crisi tanto che alla fine del 1996 il CAI viene assoggettato a Liquidazione Coatta Amministrativa, con Decreto n. 134075 del 12.11.1996 dell'allora Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, con autorizzazione all'Esercizio Provvisorio per consentire l'eventuale recupero della piena attività ordinaria.

L'azione svolta dal CAI, costantemente sorvegliata dall'Autorità di Vigilanza ed attuata dall'Organo commissariale, non è stata solo quella di condurre l'attività puramente liquidatoria, ma anche di operare, attraverso l'Esercizio Provvisorio, per il risanamento aziendale ed il recupero delle risorse umane e strutturali, conservando l'attività di impresa, l'operatività e l'esercizio delle strutture logistiche e di stoccaggio dei prodotti agricoli e, nel contempo, l'ammasso volontario del grano duro molisano ed il ritiro di altre produzioni agricole tipiche locali (quali orzo, girasole, avena, ecc.).

Tutto ciò senza pregiudizio per le ragioni della massa dei creditori, come è dato ritenere alla luce del bilancio complessivamente positivo dell'esercizio dell'impresa.

Il CAI ha così mantenuto e rafforzato le basi per una continuità operativa, sempre improntata allo spirito cooperativistico, che lo ha fatto nascere oltre 100 anni fa, con l'obbiettivo di rappresentare, anche per il futuro, una risorsa

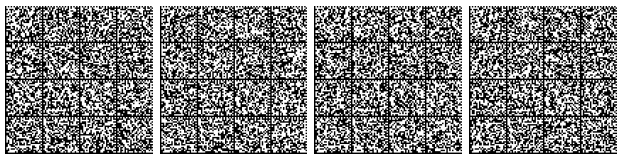

sicura ed affidabile al servizio dell'agricoltura del Molise.

(3) La precedente Proposta di Concordato

Il 13.12.2007 il CAI ha presentato una proposta di concordato ex art. 214 L.F. (vecchio testo) avverso la quale vi è stata un'unica opposizione (*da parte di SGR Spa di Roma, società costituita da Istituti Finanziari creditori della Federconsorzi che ha rilevato tutto l'attivo di quest'ultima con il pagamento al 40% del debito della Federconsorzi in C.P. cessio bonorum).*

Detta proposta è stata rigettata dal Tribunale di Campobasso con sentenza n. 1/2008 del 28.11.2008 *"perché non conforme al principio della responsabilità patrimoniale (ex art. 2740 cc) e per il soddisfacimento inferiore di almeno 5/6 punti percentuali rispetto a quello che deriverebbe dalla liquidazione totale dell'Ente"* e sia per il *"mancato consenso manifestato nella forma scritta"* dall'unico creditore in privilegio ipotecario.

L'appello proposto dal CAI è stato respinto, con la sostanziale conferma della sentenza di I° grado (sentenza n. 68/2009 del 14.04.2009).

Il CAI, acquisito il parere dei propri legali ed anche per evitare ulteriori tempi di attesa ai Creditori, ha rinunciato al ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per presentare una **nuova** Proposta di Concordato ex art. 214 L.F. n. 267, Nuovo Codice Fallimentare, ***che tenga anche conto del principio enunciato dalla stessa Suprema Corte con sentenza n. 7263 del 18/03/2008.***

(B) LA NUOVA PROPOSTA DI CONCORDATO

(1) Lo Stato del Passivo

In data 27.02.97, è stato depositato, nella Cancelleria del Tribunale di Campobasso, lo **stato del passivo della l.c.a.,** ove i crediti ammessi risultavano

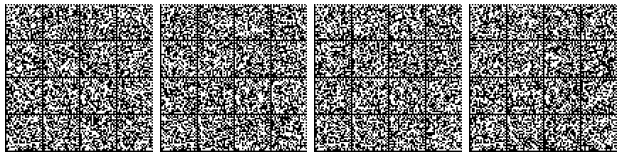

complessivamente ammontanti a **€. 28.945.658,00** (di cui €. 18.836.882,00 in **privilegio** ed €. 10.108.776,00 in **chirografo**).

Successivamente sono state presentate numerose domande tardive di credito, alcune delle quali sono ancora *sub-judice*.

Sono stati effettuati **riparti a favore dei creditori privilegiati e pignoratizi,** come di seguito riportato, con il conseguente aggiornamento dello ***stato del passivo***, che, alla data del **30.06.2009,** presenta un saldo complessivo di ***€ 32.793.105,00***, formato da:

Creditori (importi € x 1.000)	**accertati**	**pagati**	**residui**
(a) Creditori in privilegio:			
• **Mobiliare**: personale, agenti, enti prev.,erario	2.287	2.287	**0**
• **Mobiliare:** insinuazioni tardive *sub-judice*	804	0	**804**
• **Speciale**: SRT Spa e Fondazione Enasarco	2	0	**2**
• **Pegno**: Banca di Roma	2.662	2.662	**0**
• **Ipotecario**: ex Banco Napoli - ora SGA	8.592	0	**8.592**
• Interessi su credito ipotecario al 30.06.09	3.150	0	**3.150**
Totale crediti privilegiati	***17.497***	***4.949***	***12.548***
(b) Creditori chirografari:			
• Fornitori beni e servizi	12.629	0	**12.629**
• Banche	7.598	0	**7.598**
• Enti previdenziali	1	0	**1**
• Altri	17	0	**17**
Totale crediti chirografari	***20.245***	***0***	***20.245***
Totale Stato del Passivo	***37.742***	***4.949***	***32.793***

Nel corso del 1997 è stato estinto ***il credito garantito da pegno*** *a favore della Banca di Roma, in ragione di* ***€ 2.662.320,73*** *con il realizzo del pegno; nel corso del 2002 è stato estinto il credito munito di* ***privilegio mobiliare*** *per complessivi* ***€ 2.286.557,00 (cfr. doc. nn. 5 e 7).***

(2) L'attivo realizzato

Le principali operazioni di realizzo dell'attivo, a tutto il **30.06.2009,** sono state le seguenti:

- recupero crediti per "ammasso obbligatorio" anni '60 (ex MAF);
- alienazione immobili;
- cessioni partecipazioni e portafoglio assicurativo FATA;
- fitti attivi, interessi attivi, proventi finanziari;
- recupero altri crediti.

Tali operazioni hanno generato una **liquidità disponibile che, al netto dei riparti già effettuati e dei costi di gestione della liquidazione, ammonta, oggi, a € 17.342.362,74** ***(vedi doc. n. 6), di cui € 4.133.136,73 rivenienti dalla vendita di immobili gravati da ipoteca.***

Occorre, poi, tenere conto della liquidità corrente, riveniente dalla gestione dell'esercizio provvisorio, ossia € 2.661.000,00 (compresi gli utili conseguiti nel corso della procedura di l.c.a., in ragione di € 847.000,00), che conduce ad un incremento dei mezzi liquidi a disposizione a livello di **€ 20.003.000,00.**

(3) La situazione patrimoniale consolidata al 30.06.2009 (vedi doc. n. 8)

La situazione patrimoniale **consolidata** alla data del **30.06.2009**, che costituisce la base per la elaborazione della proposta di concordato, viene sinteti-

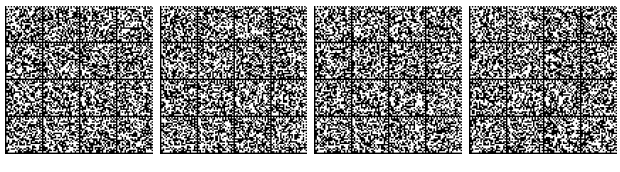

camente riportata nel prospetto che segue *(raffrontata con quella alla data dell'inizio della procedura di l.c.a. e con quella del 31.12.2008)*:

(importo in migliaia di Euro)	***al 13.11.96***	***al 31.12.08***	***al 30.06.09***
ATTIVO			
• ***Immobilizzazioni nette***	***9.592***	***5.563***	***5.304***
• ***Magazzino***	***1.579***	***3.760***	***2.939***
• ***Liquidità***	***197***	***19.229***	***20.003***
• ***Crediti MAF***	***11.805***	***0***	***0***
• ***Crediti commerciali***	***5.543***	***2.991***	***2.094***
• ***Crediti in sofferenza***	***1.128***	***1.865***	***2.392***
• ***Altri crediti diversi***	***2.078***	***1.885***	***921***
Totale attivo	***31.922***	***35.293***	***33.653***
PASSIVO			
• ***Patrimonio netto***	***782***	***-5.751***	***-5.620***
• ***Fondo Liq. Dipendenti e Agenti***	***1.438***	***858***	***902***
• ***Fondo rischi su crediti ed altri***	***185***	***241***	***166***
• ***Debiti commerciali***	***25.993***	***5.149***	***4.212***
• ***Debiti ammessi Stato del passivo*** *(1)*	***0***	***31.921***	***31.989***
• ***Altri debiti correnti***	***3.524***	***2.875***	***2.004***
Totale passivo	***31.922***	***35.293***	***33.653***

(1) Non si è tenuto conto, allo stato, delle domande tardive di credito, ancora sub-judice.

(4) Attivo a disposizione dei creditori (pari a € 30.390.000,00)

L'attivo a disposizione dei creditori alla data del 30.06.2009, ***anche***

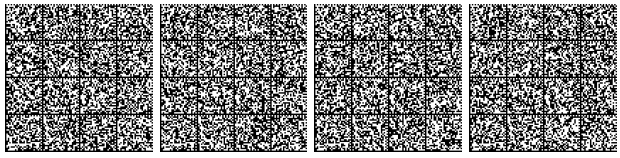

nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività consortile, come prospettata nella proposta di concordato, viene interamente destinato al soddisfo della massa dei creditori, in ragione di:

(a) Valore degli immobili di proprietà gravati da ipoteca (doc. n. 9):		
- ancora da alienare (doc. n. 9.1)	***6.250***	
- in corso di alienazione (doc. n. 9.2)	***193***	
- alienati al 30.06.2009 (doc. n. 9.2)	***4.133***	***10.576***
(b) Immobili liberi da ipoteca (doc. n. 9.3)		***786***
(c) Liquidità per la Liquidazione (al netto vendite immobili)		***13.209***
(d) Liquidità dell'E.P. disponibile		***2.661***
(e) Magazzino (valutato al 50%)		***1.470***
(f) Crediti commerciali (valutati al 65%)		***1.360***
(g) Crediti in contenzioso ante e post (valutati al 10%)		***239***
(h) Altri crediti diversi di difficile esazione (valutati al 10%)		***89***
	Totale attivo realizzabile disponibile	***30.390***

(5) Passivo da soddisfare

Il passivo da soddisfare, alla data del 30.06.2009, è costituito da:

(a) Debiti in prededuzione e spese di esecuzione del concordato	***10.920***
(b) Creditori in privilegio speciale e mobiliare con riserva	***806***
(c) Creditore in privilegio ipotecario (ex Banco Napoli - ora SGA)	***8.592***
(d) Interessi maturati su privilegio ipotecario	***3.150***
(e) Creditori chirografari (doc. n. 11)	***20.245***
Totale passivo da soddisfare	***43.713***

La voce sub (a) comprende i debiti della massa (con diritto alla prededuzio-

ne), contabilizzati alla data del 30.06.2009, nonché quelli stimati fino alla data del prevedibile passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (30.06.2010) per un importo ***complessivo di € 10.920.000,00 (vedi doc. n. 10).***

(6) Il riparto proposto

Premesso che l'ammontare complessivo della liquidità messa a disposizione della massa creditizia è pari a ***€ 30.390.000,00*** e corrisponde all'intero ***attivo disponibile/realizzabile***, comprensivo del valore di tutti gli immobili gravati da ipoteca non ancora alienati, come da stima del perito designato dal Tribunale di Campobasso, dott. Sergio Rago ***(cfr. doc. n. 12)***, il riparto del proposto concordato si articola come segue:

(a) pagamento integrale dei ***crediti in prededuzione***, pari a ***€ 10.920.000,00, entro 180 giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;***

(€ 30.390.000,00 – 10.920.000,00 = residuo € 19.470.000,00);

(b) pagamento integrale del ***credito in privilegio speciale e mobiliare tuttora sub-judice di € 806.000,00*** entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza;

(€ 19.470.000,00 – 806.000,00 = residuo € 18.664.000,00);

(c) pagamento dell'unico creditore con ***privilegio ipotecario***, ai sensi dell'art. 124 L.F. (come modificato con il D.L. n. 5/2006 e successivamente con il D.L. n. 169/2007), in ragione di ***€ 9.714.000,00***, di cui € 4.400.000,00 entro 180 giorni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione ed il residuo importo di € 5.314.000,00 dopo la vendita degli im-

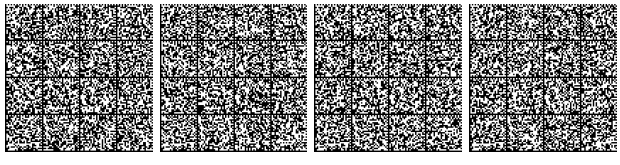

mobili e, comunque, entro i 24 mesi da detta data.

Detto importo corrisponde al ricavato dei beni immobili gravati da ipoteca già alienati, maggiorato del valore di perizia relativamente a quelli da alienare, e cioè:

* immobili alienati al 30.06.2009 per	€ 4.133.000,00
* immobili in corso di alienazione, ma non ancora ceduti per	€ 193.000,00
* immobili valorizzati con la stima peritale (ex art. 124 L.F.)	€ 6.250.000,00
	€ 10.576.000,00
al netto dell'ICI riferita ai suddetti immobili	***€ 862.000,00***

importo netto a disposizione del creditore in privilegio ipotec. € 9.714.000,00 (€ 18.664.000,00 – 9.714.000,00 = residuo € 8.950.000,00);

Il residuo credito vantato dalla SGA in ragione di € 2.028.000 viene collocato in sede chirografaria (ex artt. 54, 127 e 201 L.F. 267/42), il cui ammontare totale passa, per l'effetto, da € 20.245.000,00 a € 22.273.000,00.

(d) la restante somma disponibile di ***€ 8.950.000,00*** viene destinata al ***pagamento dei 237 creditori chirografari (vedi doc. n. 11)*** in ragione del ***40,18%*** (8.950.000 : 22.273.000) del credito ammesso al passivo, di cui il 30% entro i 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e il saldo entro i successivi 12 mesi.

(C) LA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA PER I CREDITORI

La presente proposta, anche alla luce della perizia elaborata ed asseverata dal dr. Fulvio Talucci (revisore contabile, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Termoli e Larino), risulta senza dubbio conveniente per gli interessi dei creditori rispetto **all'ipotesi di liquidazione,** lad-

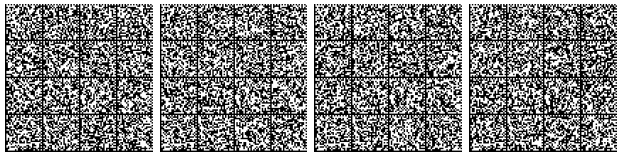

dove ai creditori chirografari**, alla fine della procedura,** sarebbe riservato un soddisfacimento notevolmente inferiore rispetto a quello proposto col concordato ***(vedi doc. n. 13).***

Fissato ottimisticamente in quattro anni (a partire dall'ultimo grado di giudizio sulla proposta di concordato) il tempo necessario per le operazioni di liquidazione, si determinerebbe un sensibile aumento dei **debiti di massa** (per i costi di mantenimento degli organi della procedura e degli addetti alla liquidatela, compreso il personale strettamente necessario), che lieviterebbero almeno di € 3.990.000,00 al livello complessivo € 14.910.000,00 ***(vedi doc. n. 14)***.

A ciò devono aggiungersi, rispetto ai valori realizzabili in caso di omologazione del concordato:

a) una cospicua riduzione del valore del magazzino (ulteriore 20%), derivante dalla natura e deperibilità delle merci, che, in caso di liquidazione totale, imporrebbe la cessione, in massima parte, a stock, specie quelli più deperibili e come tossicità a scadenza ravvicinata, comunque con sconti superiori a quelli normalmente praticati;

b) un ulteriore abbattimento del prevedibile realizzo dei crediti (almeno 20%), per accelerarne la riscossione, al fine di evitare il ricorso alle procedure esecutive, che dilaterebbe notevolmente i tempi ed i costi della liquidazione;

c) ulteriori spese difficilmente quantificabili, per le eventuali ma ***necessarie operazioni di bonifica,*** a seguito dello smantellamento degli impianti, dei depositi carburanti (cisterne) e dei siti di stoccaggio dei prodotti; spese che, ***se non fronteggiate dalla liquidatela, andrebbero, comunque, a incidere nega-***

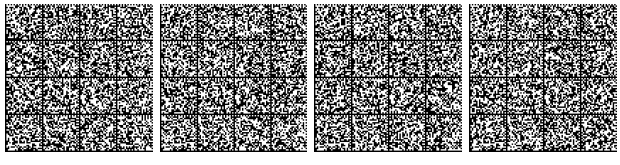

tivamente sul valore degli immobili da alienare.

Al termine della liquidazione, è realisticamente prevedibile, come del resto viene precisato nella perizia Talucci, che ***l'attivo da ripartire*** tra i creditori risulterebbe il seguente:

	(mln. / Euro)
• Liquidità	20.003
• Realizzo vendite immobili ipotecati	6.443
• Realizzo vendite immobili non ipotecati	786
• Realizzo altre immobilizzazioni	250
• Realizzo magazzino	1.028
• Recupero crediti commerciali	1.048
• Altri crediti	280
Totale liquidità disponibile / realizzabile	**29.838**

L'importo del passivo risulterebbe il seguente:

• Crediti in prededuzione	14.910
• Credito con privilegio speciale e mobiliare	806
• Crediti in privilegio ipotecario (sorte capitale)	8.592
• Interessi maturati e maturandi sul privilegio ipotecario	4.100
• Creditori chirografari	20.245
Totale passivo da soddisfare	**48.653**

La liquidità disponibile realizzabile pari a ***€ 29.838.000,00*** a disposizione della massa dei creditori determinerebbe il seguente prevedibile riparto:

( ) pagamento integrale dei creditori in **prededuzione** per un importo di **€ 14.910.000,00;**

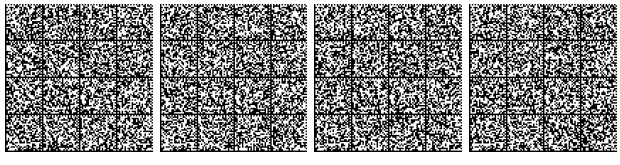

( ) pagamento integrale dei creditori in **privilegio speciale e mobiliare** per l'importo di **€ 806.000,00;**

( ) pagamento del creditore in **privilegio ipotecario** in ragione del prevedibile valore di mercato dei beni ipotecati *(vedi perizia CTU, dr. Sergio Rago)* in ragione di **€ 9.714.000,00** con un residuo credito di € 2.978.000,00 (€ 12.692.000,00 – 9.714.000,00) per interessi, da collocarsi in sede chirografaria, farebbe aumentare il coacervo dei crediti chirografari da € 20.245.000,00 a **€ 23.223.000,00**;

( ) per i creditori chirografari resterebbe a disposizione l'importo di **€ 4.408.000,00** che consentirebbe un riparto in ragione del ***18,98% dei crediti ammessi.***

Tale previsione potrebbe risultare ancora ottimistica, essendo notorio che la liquidazione totale, per motivi anche procedurali, si protrae spesso ben oltre quattro anni, con oneri particolarmente gravosi, oltre alla prevedibile falcidia del realizzo ipotizzato in sede concordataria.

All'innegabile pregiudizio per i creditori deve, poi, aggiungersi il grave e irreparabile danno per gli agricoltori (oltre 7000) delle Province di Campobasso e Isernia e per l'occupazione, considerato che oltre 150 unità (tra personale dipendente e collaboratori esterni) perderebbero il posto di lavoro, a seguito della cessazione o peggio del "decesso" del CAI ***(vedi doc. n. 13).***

D) IL NUOVO CAI DOPO IL RITORNO IN BONIS

Il CAI, oggi, si presenta come una realtà aziendale complessa, che opera in modo articolato nelle province di Campobasso ed Isernia.

Il CAI offre al mondo agricolo, oltre alla vendita a prezzi "calmierati" di vari

prodotti, una articolata rete di servizi, quali l'ammasso volontario della produzione di grano duro, la fornitura di macchine agricole oltre l'assistenza tecnica per riparazioni e manutenzioni delle stesse, la consulenza in materia di fertilizzanti, antiparassitari e mangimi nonché le coperture assicurative attraverso la società controllata Caimol (Assicurazioni FATA).

La struttura operativa del CAI (costituito attualmente da n. 1.133 Soci) è formata da: n. 15 dipendenti a tempo indeterminato e n. 13 tecnici/stagionali a tempo determinato, n. 31 Agenti/Rappresentanti che formano la rete di distribuzione periferica, dove operano generalmente sia i componenti della famiglia dell'Agente che, in taluni casi, dipendenti degli stessi Agenti. Si può, quindi, ritenere ragionevolmente che gli addetti che lavorano in qualità di dipendenti e collaboratori diretti del CAI sono almeno 150.

Il CAI dispone, altresì, di licenza per la produzione di sementi certificate con tecnici di elevato livello professionale. Ha una rete capillare su tutto il territorio regionale di depositi nel rispetto delle norme UTIF, per carbolubrificanti agevolati al fine di garantire il fabbisogno energetico per le lavorazioni meccaniche dei terreni agricoli.

Alla domanda se il CAI, strutturato ed operante come sopra, sarà in grado, una volta ritornato "in bonis" attraverso il concordato ex art. 214 L.F., di proseguire la sua attività in condizioni di equilibrio economico-finanziario, la risposta è affermativa e consentita anche dall'analisi dei conti economici consuntivi dei ***13 precedenti esercizi provvisori (vedi doc. n. 15)*** che hanno prodotto risultati complessivamente positivi con fatturati, pressoché stabili nel tempo, di circa 15 milioni di euro annui, con un margine contributivo

lordo **non inferiore** al 12,54% e, **mediamente,** di circa il 14,60% circa, in regime di **totale autofinanziamento** di fabbisogni di gestione, non disponendo la possibilità di ricorrere al sistema creditizio.

La crisi economica generale in corso nel 2009 ha notevolmente ridotto i volumi dei ricavi (-35%), ma non ha fatto venire meno la economicità della gestione prevista.

Prevedendo una ripresa a partire dal 2010, si può ipotizzare un conto economico positivo per gli anni successivi di tutta tranquillità, basato su un fatturato di almeno 15 milioni di euro ***(vedi doc. n. 16).***

Il conto economico previsionale del nuovo CAI potrà beneficiare degli interventi di risanamento effettuati nel corso dell'esercizio provvisorio e che si possono così riassumere:

- consolidamento del fatturato e risanamento economico gestionale;
- mantenimento di una elevata fidelizzazione del "mondo agricolo molisano";
- ripresa e rinnovamento dei rapporti con le associazioni agricole locali;
- creazione delle necessarie premesse dell'attuale programma di sdebitamento e del rilancio aziendale;
- miglioramento e tenuta a norma delle strutture operative con formazione tecnica professionale interna di nuovi giovani agronomi;
- completamento ed ottimizzazione della gamma dei mezzi tecnici offerti alle aziende agricole;
- ottimizzazione dell'organizzazione operativa delle risorse umane disponibili e delle procedure operative e logistiche aziendali;

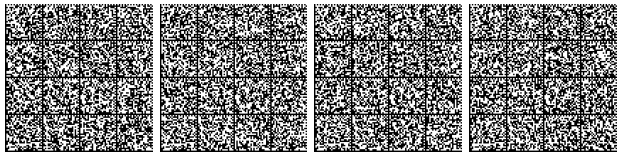

- adeguamento del sistema informatico aziendale.

Tutto ciò costituisce la primaria garanzia per il proseguimento dell'attività in condizioni di equilibrio economico e finanziario.

Concludendo, può seriamente ritenersi che la **"sopravvivenza"** del CAI potrà consentire di:

- **salvaguardare** la forza lavorativa che, tra personale dipendente e autonomo, diretto ed indiretto, conta un totale di circa 150 unità oltre all'indotto esterno di circa 300 unità;

- **operare** i necessari adeguamenti delle strutture amministrative, tecnologiche e industriali per svolgere e sviluppare un piano di attività istituzionali alle sempre più aderenti esigenze dell'agricoltura regionale;

- **fornire** a tutti gli operatori agricoli, soci e non soci (attualmente al CAI fanno riferimento oltre 7.000 aziende agricole molisane), gli strumenti ed i servizi necessari all'attività imprenditoriale agricola, tra cui quelli essenziali dell'ammasso volontario delle produzioni agricole e delle derrate alimentari (strumento indispensabile per rendere efficace ed utile l'importante azione calmieratrice sul mercato e far conseguire al produttore agricolo il prezzo più conveniente);

- **migliorare** il margine operativo generando sufficienti disponibilità di cassa con possibili ulteriori incrementi di fatturato;

- **accedere** a benefici previsti per il mondo agricolo e cooperativo locale per ristrutturazioni tecnico/industriali;

- **svolgere** l'indispensabile attività del credito agrario di esercizio in natura a favore dei produttori agricoli, ai sensi dell'art. 153 D.L. n. 385/93 (Legge

28.10.99, n. 410 come modificata dalla Legge 17.07.2006 n. 233 che ha convertito con modificazioni il D.L. 18.05.2006, n. 181);

- **intraprendere** nuove attività quali lo smaltimento dei rifiuti agricoli (in particolare della plastica), lo sviluppo e la programmazione per la coltivazione dei prodotti necessari alla produzione di bio carburanti ed, infine, lo studio e l'assistenza per l'istallazione di piccole e/o medie centrali biogas e fotovoltaico a livello aziendale.

(E) CONSIDERAZIONI FINALI SUL CONCORDATO NELLA L.C.A.

Il principio della ***conservazione dell'impresa*** (oltre che la speditezza e semplificazione delle procedure) è stato esteso, di recente, dal legislatore sia al fallimento sia alle altre procedure concorsuali ed al concordato fallimentare.

Con il D. Lgs. n. 5/2006 e con il successivo D. Lgs. n. 169/2007, infatti, il legislatore ha inteso adeguare la normativa a quella degli altri paesi europei, nei quali, già da tempo, si è affermata la tendenza volta a considerare le procedure concorsuali non più in termini meramente liquidatori-sanzionatori, ma piuttosto come strumenti finalizzati alla conservazione dei mezzi organizzativi dell'impresa, assicurandone, ove possibile, la sopravvivenza.

Detto principio è espressamente enunciato nella relazione al Decreto legislativo n. 5/2006, laddove l'art. 5 del D.Lgs. n. 169/2007, che ha modificato l'art. 214 del Regio Decreto 16.03.42, n. 267, entrato in vigore l'1.01.08, richiama l'art. 124 (*osservate le disposizioni dell'art. 152 se si tratta di società*), nonché l'art. 129 che, all'ultimo comma, stabilisce che il Tribunale può omologare il concordato, nonostante il dissenso di una o più classi,

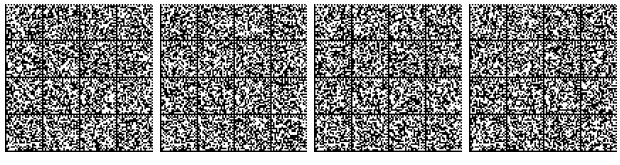

"....Qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili ....".

Il legislatore della riforma, in buona e definitiva sostanza, nell'intendimento di realizzare un'efficace lotta alla crisi d'impresa, ha ritenuto di escludere che il fallimento costituisca la procedura centrale endofallimentare, ipotizzando soluzioni alternative come il concordato, cui ha dato, se così può dirsi, pari dignità.

Istituendo le procedure di composizione concordata delle crisi dell'impresa, anche il procedimento del concordato fallimentare si instaura con un atto processuale che contiene la proposta di concordato ai creditori e trova il suo *corrispondente complementare* nella accettazione di questi ultimi.

Il sinallagma genetico non potrebbe essere più evidente: da una parte il proponente che vuole evitare la liquidazione del patrimonio (proprio o di altri) ad opera dell'ufficio fallimentare; dall'altra i creditori che operano una valutazione della convenienza del risultato prospettato dalla proposta di concordato rispetto al prevedibile risultato economico della liquidazione (nel quantum, nel tempo o in altro ancora).

La causa del sinallagma è altrettanto evidente: la soluzione della crisi e la prospettazione di una maggiore utilità relativa per il proponente e per i creditori.

Dopo la riforma, l'accentuazione dell'approccio privatistico in tutta la legge (rafforzata dal decreto correttivo), il tendenziale restringimento del ruolo del

Tribunale, più che altro controllore e garante di legittimità, portano a concludere che l'aspetto pubblicistico va riducendosi sempre più, mentre si amplia quello privatistico.

In quest'ottica il punto focale non è più la valutazione dell'eventuale pregiudizio subito dai creditori, bensì se tale pregiudizio sia superiore oppure inferiore rispetto a quello che essi subirebbero a seguito della totale liquidazione.

Tornando al caso di specie, non è revocabile in dubbio che **con la liquidazione totale i creditori verrebbero soddisfatti in misura notevolmente inferiore** rispetto a quello della proposta di concordato.

* * *

La presente proposta di concordato, sulla quale il Commissario Liquidatore ed il Comitato di Sorveglianza hanno espresso parere favorevole in data 18.09.2009 ***(cfr. doc. nn. 17 e 18),*** è stata formulata dal Commissario ad acta come da *delibera n. 5 del 27.10.2009, giusta verbale redatto in data 27.10.2009 dal Notaio dr. Michele Pilla, Repertorio n. 46152, Raccolta n. 16523, registrato a Campobasso il 3.11.09, al n. 4163, serie 1T,* iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 c.c.***(cfr. doc. n. 20).***

Il deposito della proposta è stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, in data 29.09.2009 ***(cfr. doc. n. 19).***

Successivamente al deposito nella cancelleria dell'adito Tribunale, la presente proposta sarà pubblicata, depositata e comunicata nei modi di legge.

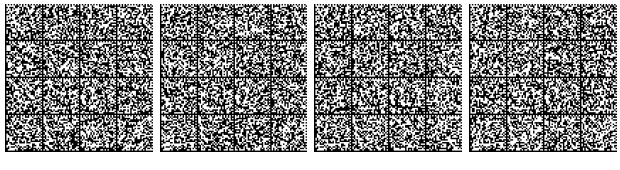

* * *

Per quanto sopra dedotto, il Consorzio Agrario Interprovinciale di Campobasso ed Isernia s.c. a r.l. in l.c.a. con esercizio provvisorio, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia compiacersi di approvare il concordato come sopra proposto, previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 126 L.F. – in considerazione dell'elevato numero dei creditori (n. 240) - a pubblicare il testo integrale della proposta concordataria su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, oltre che sul sito internet del CAI (www.caimol.it).

Con il sopra esteso ricorso, si depositano i seguenti documenti:

1) Decreto n. 214/2006 – nomina del Commissario ad acta;
2) Decreto n. 134075/1996 – procedura di L.C.A. con autorizzazione E.P.;
3) Cenni storici e relativa scheda;
4) Sentenza n. 1/1998 del Tribunale di Campobasso – Stato d'insolvenza;
5) Il credito in privilegio ipotecario;
6) Rendiconto finanziario della Liquidazione dal 13.11.1996 al 30.06.2009;
7) Prospetto di riparto del privilegio mobiliare;
8) La situazione patrimoniale al 30.06.2009 e Bilancio al 31.12.2008 con annessa nota integrativa;
9) Perizia del dr. S. Rago ed elenco degli immobili (doc. 9.1 – 9.2 – 9.3);
10) Elenco dei debiti in prededuzione e spese di esecuzione del concordato;

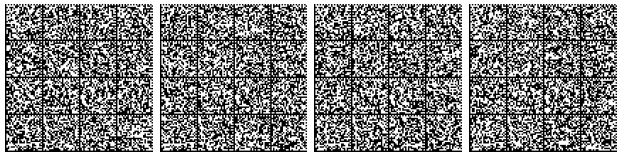

11) Elenco dei creditori chirografari e relativo importo di riparto;

12) Designazione del Tribunale di Campobasso del perito dr. Sergio Rago;

13) Perizia asseverata del dr. Fulvio Talucci sulla convenienza della P.d.C.;

14) Elenco dei debiti in prededuzione in caso di liquidazione totale;

15) Conto economico Esercizio Provvisorio dal 1997 al 2008;

16) Conto economico generale riclassificato anni 2009 / 2012;

17) Parere favorevole alla P.d.C. rilasciato dal Comitato di Sorveglianza;

18) Parere favorevole alla P.d.C. rilasciato dal Commissario Liquidatore;

19) Autorizzazione al deposito della P.d.C. del Ministero dello Sviluppo Economico;

20) Verbale del deliberato del Commissario ad acta redatto dal notaio dott. Michele Pilla in data 27.10.2009.

Campobasso, 12 novembre 2009

Rag. Giuseppe Cannavina

Avv. Amedeo Gagliardi

Avv. Sergio Leonardi

TC-09ABL7657 (A pagamento).